

# I PERCORSI GIURISPRUDENZIALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Paolo Cacciagrano

# L'art. 359 cod. pen.

Coloro che esercitano una professione per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione dello Stato sono

**ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'**

quando della loro opera è necessario avvalersi per obbligo legislativo (Legge 11/01/1979, n. 12)

# La funzione sociale del professionista

La disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007 impone il ripensamento della valenza prettamente privatistica del professionista in un'ottica di **tutela delle ragioni di Stato**.

# Il sistema delle sanzioni amministrative

Il testo unico delle sanzioni amministrative è compendiato nella Legge n. 689/1981 la quale enuncia il principio di legalità della sanzione nelle sue declinazioni di **tipicità** (frastico e neustico), **colpevolezza** (scostamento rimproverabile dal comportamento dell'agente modello), **solidarietà** (autore dell'illecito ed ente), **non trasmissibilità** (mortis causa), **cumulo giuridico** (non materiale) e **specialità**.

### **Artt. 56, comma 1 e 67, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007**

L'**inosservanza degli obblighi di adeguata verifica** ossia la tenuta di condotte omissive subisce una **sanzione amministrativa di € 2.000,00**. La violazione punita riguarda

**-l'omessa acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni** inerenti il titolare effettivo, l'esecutore, lo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

ovvero

**-l'omessa verifica dei dati identificativi e delle informazioni** inerenti il titolare effettivo, l'esecutore, lo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le violazioni di minore gravità sono sanzionate **da € 666,67 ad € 1.333,33**

### **Art. 56, commi 2 e 3**

La **grave inosservanza** degli **obblighi di adeguata verifica** è punita con una **sanzione amministrativa da € 2.500,00 ad € 50.000,00**

**-l'omessa acquisizione** dei dati identificativi e delle informazioni inerenti il titolare effettivo, l'esecutore, lo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

ovvero

**-l'omessa verifica** dei dati identificativi e delle informazioni inerenti il titolare effettivo, l'esecutore, lo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

**La prassi (Circ. MEF del 06/07/2017, n. DT54071) ha individuato 3 sub intervalli**

**I 2.500-15.000**

**II 15.000-30.000**

**III 30.000-50.000**

**da applicare in ragione del contenuto di disvalore delle condotte da punire (cd. dosimetria della pena)**

**Il Mef o la Gdf, in sede ispettiva, intervista il professionista in merito anche all'esistenza di pregresse sanzioni già notificate ai fini dell'esistenza della cd. recidiva (specifica infraquinquennale in penale).**

**La risposta del professionista deve essere genuina poiché la stessa sarà oggetto di autonoma valutazione del grado di collaborazione e di lealtà del soggetto accertato.**



## **VIOLAZIONI SISTEMATICHE**

**(*modus operandi* abituale o prevalente)**

**Le condotte omissive del professionista sono “sistematiche” ove quantitativamente sufficienti anche se distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo.**

**Maggiore è l’arco temporale interessato dalle omissioni maggiore è l’eventuale sistematicità delle violazioni.**

**In tale giudizio assume un rilievo particolare l’esistenza di una struttura organizzativa del professionista. In altre parole, più è strutturato il professionista e maggiore è la sanzione applicabile.**

## **VIOLAZIONI PLURIME**

**Il carattere plurimo riguarda la singola contestazione ove la stessa sia connotata da distinte azioni del professionista aventi carattere unitario con riguardo allo scopo perseguito.**

## **VIOLAZIONI GRAVI**

**Gli indici della gravità della violazione sono:**

- 1- l'intensità ed il grado dell'elemento soggettivo**
- 2- il grado di collaborazione con le autorità (Mef e Gdf)**
- 3- la rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto**
- 4- la reiterazione e diffusione dei comportamenti**

## **L'intensità ed il grado dell'elemento soggettivo**

**L'accertamento indaga il grado di diligenza, del professionista. In tale analisi non si accertano i cd. motivi del sospetto ma si verifica:**

- la qualifica professionale (diligenza ex art. 1176, comma 2, cdo. civ.)**
- la ragionevole conoscenza delle circostanze di fatto da segnalare**
- la prontezza a colmare eventuali lacune nell'informato giudizio di sospettosità**

## **Il grado di collaborazione con le autorità (Mef e Gdf)**

**A tal fine occorre scrutinare:**

- la celerità nella risposta alle richieste di documentazione, dati ed informazioni**
- l'elaborazione e la partecipazione di informazioni veritiere**

## **La rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto**

**Ai fini dell'esame della rilevanza e dell'evidenza dei motivi di sospetto occorre accertare:**

- la presenza di indici tipizzati da provvedimenti di rango legislativo**
- il numero complessivo di comportamenti tipizzati**
- la compresenza di comportamenti anomali ovvero di indici di anomalia relativi al profilo soggettivo (del cliente) ed oggettivo (dell'operazione)**

## **La rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto**

**Ai fini della suddetta valutazione dovrà farsi espresso riferimento:**

- al incoerenza dell'operazione rispetto alle caratteristiche del cliente (linearità, logicità e congruenza dell'operazione)**
- al valore dell'operazione**

## **La reiterazione e la diffusione dei comportamenti**

**Questo ulteriore tassello valutativo accerta se la mancata ottemperanza al precetto normativo dipenda dalla ripetizione di comportamenti inidonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. La gravità della violazione derivante da carenze organizzative andrà graduata in misura inversamente proporzionale rispetto alle dimensioni ed al grado di complessità dell'organizzazione posta sotto la vigilanza e la diretta responsabilità del reo.**



## L'obbligo di astensione

**E' sanzionato dall'art. 56, comma 3, specularmente alla violazione dell'adeguata verifica ed opera quando il professionista si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela nonché in caso di operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.**

## **L'inosservanza agli obblighi di conservazione (art. 57)**

**L'omessa o tardiva conservazione dei dati, documenti ed informazioni è punita con la sanzione base di € 2.000,00, ridotta da 1/3 a 2/3 nei casi di minore gravità.**

**Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro**

**Gli indici ai fini della dosimetria sanzionatoria sono:**

- l'intensità e il grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;**
- il grado di collaborazione con le autorità;**
- la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente;**
- la reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.**

## **Le S.O.S.**

**L'art. 58, comma 1, punisce l'omessa segnalazione di operazione sospetta con la sanzione di € 3.000,00.**

**Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 a € 300.000,00.**

## **Le S.O.S.**

**Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, la sanzione di € 300.000,00:**

- a) è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;**
- b) è elevata fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.**

La nullità del contratto è

**VIRTUALE**

quando il negozio giuridico contrasta con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, C.C..

La violazione dei precetti di cui al D.Lgs. 231/2007 configura una ipotesi di nullità virtuale?

**È escluso che si possa predicare una nullità virtuale per violazione del d.lgs 231/2007, in quanto la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, vi sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista nel caso di violazione dei limiti al contante (art. 49), è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 15/01/2020, n. 525).**

# Art. 59 – Omissioni degli organi di controllo

**Ciascun componente degli organi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora ometta:**

- di comunicare al legale rappresentante le operazioni potenzialmente sospette;**
- comunicare alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime.**



# Art. 65 – Procedimento sanzionatorio

**Il Mef è competente alla irrogazione della sanzione amministrativa.**

**La competenza è del Tribunale ordinario di Roma, a meno che non si verta su sanzioni inerenti l'uso del contante, dei titoli al portatore ovvero commesse da esercenti del comparto del gioco nel quale caso è competente il Tribunale del luogo di commissione della violazione.**

**Il rito processuale è quello del “lavoro”.**

## Art. 65 – Procedimento sanzionatorio

**Il procedimento è governato dalle regole della L. 689/81 ed è caratterizzato da una previa contestazione dell'illecito.**

**Sussisterà la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore"**  
**(Cass. Civ., Sez. II, Sent. 04/05/2011, n. 9790).**

## Art. 65 – Procedimento sanzionatorio

**L'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge"**  
**(Cass. Civ, Sez. I, Sent. 24/07/2003, n. 11475).**

## Art. 65 – Procedimento sanzionatorio

**In altre parole il giudizio che si instaura attiene al RAPPORTO e non al mero ATTO.**

**Rileveranno, quindi, solo i vizi che inficiano il corretto esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e non gli errori formali e/o di qualificazione giuridica della fattispecie che non implicino l'applicazione di una sanzione illegale.**

## Art. 68 – Sanzione in misura ridotta

**Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione (30 gg. o 60 gg. se l'incolpato risiede all'estero), il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Mef il pagamento della sanzione in misura ridotta (2/3). L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.**

## Art. 68 – Sanzione in misura ridotta

**Il Mef nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.**

## Art. 69 – Successione di leggi nel tempo

Si applica (anche d'ufficio) il principio del *favor rei* per le violazioni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 (espressa deroga al *tempus regit actum*).

Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di **due anni**, decorrenti dalla ricezione della contestazione. Il predetto termine è prorogato di ulteriori **sei mesi** nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

## Art. 55, comma 1 – Fattispecie incriminatrici

**Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.**



## Art. 55, comma 2 – Fattispecie incriminatrici

**Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro**

## Art. 55, comma 3 – Fattispecie incriminatrici

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

## Art. 55, comma 4 – Fattispecie incriminatrici

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1 (S.O.S.), e 41, comma 3 (esito della segnalazione), è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.**

## Art. 168 bis cod. pen.

**Tutti i reati contemplati nell'art. 55, D.Lgs. n. 231/2007, possono beneficiare della cd. messa alla prova essendo la pena base non superiore a 4 anni.**

**La M.A.P. consiste nell'ammissione allo svolgimento di un programma di volontariato sociale concordato con l'U.E.P.E..**

**Essa è concedibile una sola volta in favore del reo.**

**L'esito positivo estingue il reato.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisce o trasferisce denaro**, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre **operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa**, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio, ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

(Cass. pen. Sez. VI, 23/01/2020, n. 14800)

**Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto.**

**(Cass. pen. Sez. II Sent., 13/11/2019, n. 7257)**

# Art. 648-bis cod. pen. - RICICLAGGIO

**E' pertanto un reato**  
**-comune (commesso da chiunque), e**  
**-di pericolo a consumazione anticipata (poiché sono**  
**sufficienti gli atti volti alla riutilizzazione del denaro).**



Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), **impiega in attività economiche** o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, **avendo commesso o concorso a commettere** un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

**Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.**

**La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.**

**La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.**

**L'interesse tutelato consiste nel monitoraggio statale dei mezzi finanziari impiegati nelle attività economiche.**

**Esempi di reato inesistente:**

**-Il trasferimento di denaro oggetto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a vantaggio di altre società gestite dal medesimo amministratore della società fallita non integra il delitto di autoriciclaggio per mancaza di un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.**

**-La rivendita a terzi, a prezzi maggiorati, di biglietti gratuiti illegittimamente ottenuti non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio**